REGOLAMENTO (CE) N. 1163/97 DELLA COMMISSIONE

del 26 giugno 1997

che modifica il regolamento (CE) n. 2146/95 relativo all'adattamento provvisorio dei regimi speciali d'importazione di olio d'oliva originario dell'Algeria, del Libano, del Marocco, della Tunisia e della Turchia per l'attuazione dell'accordo sull'agricoltura concluso nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round e recante deroga ai regolamenti (CEE) n. 1514/76, (CEE) n. 1620/77, (CEE) n. 1521/76, (CEE) n. 1508/76 e (CEE) n. 1180/77 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3290/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo agli adattamenti e alle misure transitorie necessarie nel settore dell'agricoltura per l'attuazione degli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1161/97 [2], in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CE) n. 2146/95 della Commissione [3], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2388/96 [4], ha adattato i regimi speciali d'importazione di olio d'oliva da taluni paesi, per tener conto della sostituzione dei prelievi variabili con dazi doganali fissi, in seguito alla conclusione dell'Uruguay Round;

considerando che il periodo per l'adozione di misure transitorie è stato prorogato fino al 30 giugno 1998 dal regolamento (CE) n. 1161/97, recante proroga del periodo per l'adozione delle misure transitorie necessarie nel settore dell'agricoltura per l'attuazione degli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round; che, in attesa dell'adozione di misure definitive da parte del Consiglio, è opportuno prorogare fino al 30 giugno 1998 le misure previste dal regolamento (CE) n. 2146/95;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2146/95 è modificato come segue:

1) All'articolo 1, la data del «30 giugno 1997» è sostituita dal «30 giugno 1998».

2) All'articolo 6, la data del «30 giugno 1997» è sostituita dal «30 giugno 1998».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.
[2] Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.
[3] GU n. L 215 del 9. 9. 1995, pag. 1.
[4] GU n. L 326 del 17. 12. 1996, pag. 22.